



F.I.Ba.
Federazione Italiana Badminton

REGOLAMENTO ORGANICO

In vigore dal 15 giugno 2016

TITOLO PRIMO

GENERALITÀ

Articolo 1.1 - Scopi

- 1.1.1 La F.I.Ba. realizza le proprie finalità istituzionali attraverso gli organi direttivi, di giustizia e di controllo indicati dallo statuto federale e dal presente regolamento organico.

Articolo 1.2 - Funzionamento degli organi collegiali

- 1.2.1 Le riunioni degli organi collegiali sono convocate dal loro presidente o da chi ne fa le veci.
- 1.2.2 Le riunioni sono convocate ogni volta che il presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno oppure a richiesta di almeno la maggioranza dei componenti l'organo.
- 1.2.3 Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei votanti, salvo i casi espressamente previsti dallo statuto.
- 1.2.4 Non sono ammesse deleghe, ad eccezione delle riunioni assembleari.
- 1.2.5 Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'organo, salvo i casi espressamente previsti dallo statuto. Con l'esclusione degli organi di giustizia, in caso di parità di voti, decide il voto di chi presiede la riunione, se il voto è palese.
- 1.2.6 Le deliberazioni sono adottate con votazioni per alzata di mano e controprova, o per appello nominale. Le votazioni relative ad elezioni, e ogni qualvolta la natura dell'argomento lo richieda, sono effettuate a scrutinio segreto.

Articolo 1.3 - Principio della proroga

- 1.3.1 La continuità dell'amministrazione della Federazione deve essere sempre assicurata e garantita.
- 1.3.2 Nei casi di decadenza di un organo, lo stesso resta in carica per l'ordinaria amministrazione, salvo i casi statutariamente previsti, fino al rinnovo delle cariche.

TITOLO SECONDO

I SOGGETTI

CAPO I - AFFILIATI ED ADERENTI

Articolo 2.1 - Associazione sportiva affiliata (A.S.A.)

- 2.1.1 L'A.S.A., composta di tesserati, deve essere costituita in una delle forme giuridiche previste dal codice civile e secondo le disposizioni dell'art. 90 della legge 289/02, modificata dalla legge n. 128 del 21 maggio 2004.

Articolo 2.2 - Riconoscimento ed affiliazione

- 2.2.1 Il riconoscimento avviene su richiesta scritta della società o associazione.
2.2.2 La società e l'associazione riconosciute entrano a far parte della F.I.Ba. con l'affiliazione che ha validità annuale e, alla scadenza, può essere rinnovata.

Articolo 2.3 - Modalità di affiliazione

- 2.3.1 L'affiliazione si ottiene mediante domanda scritta inoltrata alla F.I.Ba. ed indirizzata al consiglio federale per il tramite della segreteria federale sull'apposito modulo e sottoscritta dal presidente o da chi ne fa le veci.
2.3.2 La società e l'associazione debbono allegare alla domanda di affiliazione, debitamente datata, i seguenti documenti:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
b) denominazione societaria estesa ed abbreviata;
c) l'indirizzo postale, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono, il numero di telefax societario e le coordinate bancarie;
d) elencazione di tutti i dirigenti societari con l'indicazione di nome, cognome, data di nascita, indirizzo e carica ricoperta;
e) indicazione della denominazione e dell'indirizzo delle palestre utilizzate recante le dimensioni dell'area di gioco compresa l'altezza, la specifica del numero di campi da gioco, suddivisa in campi da singolo e campi da doppio, e con indicazione del tipo di fondo;
f) indicazione del titolo di utilizzo degli eventuali immobili societari e degli impianti sportivi;
g) domanda di tesseramento di tutti i dirigenti societari;
h) domanda di tesseramento degli associati;
i) documento comprovante l'avvenuto versamento delle quote di affiliazione e di tesseramento;
l) elenco specifico degli importi versati.
2.3.3 Ricevuta la domanda di affiliazione, il consiglio federale delibera, in occasione della prima sua riunione utile, se delegato dal CONI l'approvazione dello statuto, il riconoscimento ai fini sportivi e l'ammissione a nuova A.S.A.

Articolo 2.4 - Riaffiliazione

- 2.4.1 L'A.S.A. deve confermare ogni anno l'affiliazione alla F.I.Ba. formalizzando sulla piattaforma informatica federale le procedure di riaffiliazione e tesseramento e provvedendo al pagamento delle tasse previste.
2.4.2 L'A.S.A. dovrà contestualmente provvedere al pagamento di ogni somma precedentemente dovuta a qualsiasi titolo alla F.I.Ba.

Articolo 2.5 - Termini per affiliazione e riaffiliazione

- 2.5.1 La domanda di affiliazione può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
2.5.2 La domanda di affiliazione si considera presentata nella data in cui perviene alla segreteria federale e lo status di affiliato decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del consiglio federale.
2.5.3 La domanda di riaffiliazione va inoltrata alla segreteria federale dal 1° luglio al 31 agosto. La domanda di riaffiliazione inoltrata dal 1° settembre al 10 settembre è valida se accompagnata dal pagamento della sovrattassa stabilita dal consiglio federale.
2.5.4 Trascorso tale periodo l'A.S.A. perde ogni suo diritto precedentemente acquisito. La domanda

eventualmente inoltrata oltre tale termine è considerata a tutti gli effetti come nuova affiliazione.

Articolo 2.6 - Accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione

- 2.6.1 L'accettazione delle domande di affiliazione e di riaffiliazione è competenza del consiglio federale.
- 2.6.2 Dell'avvenuta accettazione della domanda di affiliazione ne viene data notizia negli atti ufficiali.
- 2.6.3 Il mancato contestuale tesseramento dei componenti degli organi direttivi dell'A.S.A. e dei suoi associati non permette l'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione.
- 2.6.4 La mancata accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione è comunicata all'interessato con la relativa motivazione.
- 2.6.5 Nei casi di revoca o diniego di affiliazione, si applica quanto previsto dall'articolo 6.12 dello statuto.

Articolo 2.7 - A.S.A. in posizione irregolare

- 2.7.1 Le A.S.A. che il 1° luglio non provvedano alla riaffiliazione saranno considerate in posizione irregolare e pertanto non possono partecipare all'attività federale e non possono, tra l'altro:
 - a) richiedere tessere per i propri soci;
 - b) iscrivere squadre a competizioni agonistiche, partecipare all'attività agonistica e sportiva;
 - c) organizzare, sui propri campi, manifestazioni agonistiche e non agonistiche con la partecipazione di tesserati;
 - d) esercitare diritto di voto nelle assemblee nazionale, regionali e provinciali.Tale posizione irregolare terminerà quando le A.S.A. provvederanno alla riaffiliazione.

Articolo 2.8 - Denominazione sociale

- 2.8.1 L'A.S.A. può liberamente scegliere la propria denominazione, purché la stessa non contenga termini in contrasto con le norme imperative concernenti il buon costume e l'ordine pubblico.
- 2.8.2 La F.I.Ba. può non accettare domande di affiliazione da parte di enti che abbiano denominazione fortemente simile o identica a quella di altra A.S.A.

Articolo 2.9 - Abbinamenti

- 2.9.1 Sono considerate "abbinate" le A.S.A. che assumono, sin dalla costituzione o in fase successiva, il nome di un'impresa, ente od organizzazione commerciale, con scopo pubblicitario.
- 2.9.2 La denominazione deve, comunque, essere conforme ai criteri dettati dall'articolo precedente e può essere adottata solo dopo l'accettazione del consiglio federale.

Articolo 2.10 - Fusione di A.S.A.

- 2.10.1 La fusione di due o più A.S.A., con sede sportiva stabilita nella stessa provincia, dà origine ad una nuova A.S.A., che deve avere una nuova denominazione sociale, un nuovo statuto sociale e un consiglio direttivo di nuova elezione.
- 2.10.2 La nuova A.S.A. risultante deve presentare la domanda di affiliazione ed i verbali delle assemblee delle A.S.A. che hanno deliberato la fusione; si applica poi quanto previsto all'articolo 2.3.3.
- 2.10.3 Per l'anzianità federale è confermata quella già acquisita dalla più anziana delle A.S.A. che si sono fuse e l'A.S.A. risultante acquisirà i voti plurimi dell'A.S.A. che li ha più alti fra quelle che si sono fuse.
- 2.10.4 I tesserati delle A.S.A. che si sono fuse restano vincolati, per la nuova A.S.A., senza la limitazione di cui al successivo articolo 2.46, salvo esplicita richiesta di svincolo del tesserato così come previsto nel successivo art. 2.43.2 comma b).

Articolo 2.11 - Incorporazione di altre A.S.A.

- 2.11.1 L'A.S.A., con sede sportiva stabilita nella stessa provincia, che incorpora una o più A.S.A. conserva, senza alcuna variante, la denominazione, i colori sociali, l'anzianità federale, il consiglio direttivo, i tesserati ed i propri voti.
- 2.11.2 L'A.S.A. incorporante deve inviare i verbali delle assemblee che hanno deliberato l'incorporazione.
- 2.11.3 Dopo l'incorporazione, restano integri solo i voti dell'A.S.A. incorporante.
- 2.11.4 I tesserati delle A.S.A. incorporate restano vincolati all'A.S.A. incorporante per la parte residua del vincolo, senza la limitazione di cui al successivo articolo 2.46, salvo esplicita richiesta di svincolo del tesserato così come previsto nel successivo art. 2.43.2 comma b).

Articolo 2.12 - Comunicazione di tutte le variazioni

- 2.12.1 Quando, nel corso dell'anno, si verificano cambiamenti della denominazione sociale, abbinamenti, fusioni, incorporazioni e variazioni nella composizione degli organi sociali, l'A.S.A. deve darne comunicazione alla F.I.Ba. entro 15 giorni, allegando i documenti comprovanti per la relativa delibera del consiglio federale.

Articolo 2.13 - Aderenti

- 2.13.1 Gli enti che vogliono aderire alla F.I.Ba. devono inoltrare la domanda col modulo federale, allegando le eventuali quote previste.

CAPO II - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.I.Ba.

Articolo 2.14 - Recesso

- 2.14.1 L'A.S.A. recede, con effetto dal successivo 1 luglio, comunicando alla F.I.Ba., entro il 30 aprile, la sua volontà di non riaffiliarsi.

Articolo 2.15 - Mancata riaffiliazione

- 2.15.1 L'A.S.A. che non si riaffilia entro il 10 settembre è considerata receduta a tutti gli effetti.

Articolo 2.16 - Scioglimento volontario

- 2.16.1 L'A.S.A. che per qualsiasi motivo si scioglie cessa automaticamente di essere vincolata alla F.I.Ba.

Articolo 2.17 - Radiazione

- 2.17.1 La radiazione consiste nella cancellazione dell'A.S.A. dalla Federazione nei casi di gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli organi di giustizia.
- 2.17.2 Il provvedimento di radiazione viene comunicato all'A.S.A., al CONI ed alle altre Federazioni sportive nazionali.

Articolo 2.18 - Cessazione per inattività

- 2.18.1 Cessa di appartenere alla F.I.Ba. l'A.S.A. che non abbia svolto nessuna attività sportiva durante un anno sportivo federale.
- 2.18.2 Il provvedimento viene adottato dal consiglio federale e comunicato all'A.S.A.
- 2.18.3 Avverso il provvedimento predetto può essere proposto reclamo al tribunale federale entro il termine di 30 giorni dal suo ricevimento.

Articolo 2.19 - Revoca dell'affiliazione

- 2.19.1 La revoca viene adottata dal consiglio federale nei casi di morosità o di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione.
- 2.19.2 Avverso il provvedimento di revoca, nel termine di 30 giorni dal suo ricevimento, può essere proposto reclamo al tribunale federale.
- 2.19.3 È ammesso ricorso alla giunta nazionale del CONI.

CAPO III - TESSERATI

Articolo 2.20 - Il tesseramento

- 2.20.1 Il tesseramento è l'atto che lega una persona alla F.I.Ba. in un rapporto giuridico-sportivo.
- 2.20.2 Chi chiede ed ottiene la tessera agonistica accetta contestualmente l'obbligo di sottoporsi ai controlli antidoping.

Articolo 2.21 - Obbligatorietà del tesseramento

- 2.21.1 Tutti gli associati dell'A.S.A. devono essere tesserati alla F.I.Ba. dall'A.S.A. di appartenenza.

Articolo 2.22 - Modalità di tesseramento

- 2.22.1 Il socio è tenuto a fornire all'A.S.A. di appartenenza i propri dati anagrafici per la richiesta della relativa tessera e, se richiede la tessera agonistica o la tessera amatoriale, deve depositare presso l'A.S.A. valida certificazione sanitaria.
- 2.22.2 Per la tessera agonistica e quella amatoriale, la richiesta in caso di minore deve essere fatta dall'esercente la patria potestà.
- 2.22.3 Il socio inoltre è tenuto a dichiarare la sua eventuale posizione di tesserato agonistico o amatoriale dell'anno precedente.
- 2.22.4 Le A.S.A. devono richiedere alla F.I.Ba., mediante la piattaforma informatica federale o inoltrando l'apposito modulo federale, il tesseramento per i propri soci indicando:
- a) tipo di tesseramento richiesto;
 - b) nome, cognome, sesso e nazionalità;
 - c) data e comune (o stato estero) di nascita;
 - d) indirizzo;
 - e) codice fiscale;
- effettuando il pagamento per ciascuna tessera della quota annualmente stabilita dal consiglio federale.
- 2.22.5 Il rinnovo della tessera è annuale.
- 2.22.6 La tessera comprova il tesseramento e può essere stampata dalla piattaforma informatica federale.
- 2.22.7 La F.I.Ba. si riserva di emanare annualmente disposizioni in merito alle modalità di attuazione del tesseramento.

Articolo 2.23 - Validità e termine della tessera

- 2.23.1 La tessera è valida dalla data del rilascio e sino a tutto il 30 giugno successivo.
- 2.23.2 La richiesta di tesseramento può essere avanzata in qualsiasi momento dell'anno.
- 2.23.3 Se un'A.S.A. cessa di appartenere alla F.I.Ba. per un qualunque motivo, il tesseramento dei suoi soci decade, ad eccezione dei casi di fusione e di incorporazione.

Articolo 2.24 - Esibizione della tessera

- 2.24.1 Per partecipare all'attività agonistica l'interessato deve essere in possesso ed esibire all'ufficiale di gara preposto la propria tessera agonistica.
- 2.24.2 Per partecipare all'attività non agonistica o amatoriale o sportiva, l'interessato deve essere in possesso ed esibire all'ufficiale di gara preposto la propria tessera agonistica o quella amatoriale.
- 2.24.3 Nel caso esistano dubbi sull'identità del giocatore, il giudice arbitro o l'ufficiale di gara preposto possono chiedere un documento di riconoscimento.
- 2.24.4 Chi non è in grado di esibire la tessera, pur essendone regolarmente in possesso al momento della gara, può essere ammesso a partecipare alla gara previa dichiarazione scritta da parte del responsabile dell'A.S.A..

Articolo 2.25 - Tesseramento di cittadino straniero

- 2.25.1 Il cittadino straniero comunitario può essere tesserato alla F.I.Ba. alle seguenti condizioni:
- a) nella qualità di socio amatoriale di un'A.S.A. in qualsiasi momento;
 - b) nella qualità di socio agonistico di un'A.S.A. in qualsiasi momento, con dichiarazione della cessazione del tesseramento per una federazione estera.
 - c) nella qualità di dirigente sociale o tecnico in qualsiasi momento purché residente in Italia.
- 2.25.2 Il cittadino straniero extra comunitario può essere tesserato alla F.I.Ba. nella qualità di socio agonistico o di tecnico, secondo le deliberazioni C.O.N.I. in vigore:
- 2.25.3 Il cittadino straniero:
- a) anche se tesserato non può ricoprire cariche federali elettive di nomina e non può essere responsabile di settore, come disciplinato al successivo articolo 4.23;
 - b) anche se munito di tessera agonistica non può partecipare ai campionati italiani individuali mentre può partecipare ai campionati open;
 - c) può essere schierato nella formazione di ogni incontro intersociale dei campionati nazionali a squadre nel numero massimo previsto nel regolamento delle gare.
- 2.25.4 I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. Tale tesseramento resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per

l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

- 2.25.5 La residenza in Italia del cittadino straniero deve risultare da apposito certificato di residenza rilasciato dal comune di residenza o certificato o documento equipollente, intendendo per equipollente un documento identificativo che ne autorizzi la presenza anche temporanea sul suolo italiano.

Articolo 2.26 - Tesseramento nei gruppi sportivi militari, forze di polizia e vigili del fuoco

- 2.26.1 I gruppi sportivi militari possono tesserare per la propria A.S.A. purché in regola con l'affiliazione alla F.I.Ba..
- 2.26.2 I gruppi sportivi militari possono tesserare giocatori purché gli stessi siano tesserati per la prima volta e non provengano da altre A.S.A..
- 2.26.3 I gruppi sportivi militari possono tesserare giocatori provenienti da altre A.S.A., nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2.45.

Articolo 2.27- Doppio tesseramento

- 2.27.1 Ogni persona può essere socio di una o più A.S.A.
- 2.27.2 Ogni socio può avere una sola tessera amatoriale o agonistica e per dirigente sociale, tecnico sociale e medico o massaggiatore sociale, tutte a favore della stessa A.S.A.
- 2.27.3 Il tecnico, il medico e il massaggiatore possono avere la tessera sociale o quella non sociale.
- 2.27.4 Eccezion fatta per la tessera semplice, qualora un socio risulti tesserato per più di una A.S.A., è valido solo il tesseramento cronologicamente anteriore ed è passibile di procedimento disciplinare.

Articolo 2.28 - Persone a cui è inibito il tesseramento

- 2.28.1 Le A.S.A. non possono tesserare:
- a) persone che siano state private dei diritti civili secondo le leggi vigenti;
 - b) persone espulse da altre A.S.A.;
 - c) persone sospese per violazioni in materia di doping;
 - d) persone radiate dalla F.I.Ba. o da altre Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate;
 - e) persone radiate da Federazioni affiliate alla B.E o alla B.W.F.;
 - f) persone che si siano sottratte volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti per un periodo di 10 (dieci) anni.
- 2.28.2 L'inosservanza delle suddette norme integra l'illecito disciplinare.

CAPO IV - TESSERE

Articolo 2.29 - Tipi di tessera

- 2.29.1 Le tessere federali sono dei seguenti tipi:
- a) tessera semplice;
 - b) tessera non agonistica;
 - c) tessera agonistica;
 - d) tessera per agonista adattato;
 - e) tessera per dirigenti federali e sociali;
 - f) tessera per tecnici sociali e non sociali;
 - g) tessera per medici e massaggiatori sociali e non sociali;
 - h) tessera per ufficiali di gara;
 - i) tessera per cariche onorarie.

Articolo 2.30 - Tessera semplice

- 2.30.1 La tessera semplice è quella rilasciata dalla F.I.Ba. alle persone fisiche che siano state dichiarate "non praticanti" per il tramite dell'A.S.A. di appartenenza. Tale specifica qualità dovrà essere espressa all'atto del tesseramento.

Articolo 2.31 - Tessera non agonistica

- 2.31.1 La tessera non agonistica è quella rilasciata dalla F.I.Ba., tramite l'A.S.A. di appartenenza, per i soci che ne facciano richiesta al fine di svolgere attività non agonistica.
- 2.31.2 La tessera può essere rilasciata solo a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria; la documentazione sanitaria deve essere consegnata dall'interessato e conservata presso l'A.S.A. di appartenenza.

Articolo 2.32 - Tessera agonistica

- 2.32.1 La tessera agonistica è quella rilasciata dalla F.I.Ba., tramite l'A.S.A. di appartenenza, per i soci che ne facciano richiesta al fine di svolgere attività agonistica. La tessera è valida a partire dal momento della sua convalida da parte della segreteria federale.
- 2.32.2 La tessera può essere rilasciata solo a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria; la documentazione sanitaria deve essere consegnata dall'interessato e conservata presso l'A.S.A. di appartenenza.
- 2.32.3 Per poter richiedere la tessera agonistica, il richiedente deve aver compiuto il 10° anno di età.
- 2.32.4 Il tesserato agonista F.I.Ba. non può essere tesserato agonista contemporaneamente anche per una Federazione estera di badminton. Nel caso voglia tesserarsi agonisticamente per una Federazione estera deve fare richiesta, tramite l'A.S.A. di appartenenza allegando la tessera agonistica, e il nullaosta della F.I.Ba. Se il nullaosta viene concesso, la tessera è annullata contestualmente.
- 2.32.5 Il doppio tesseramento è ammesso, per il cittadino italiano o per lo straniero solo per la sua partecipazione ad un campionato nazionale a squadre, quello organizzato dalla F.I.Ba. o quello organizzato da una federazione riconosciuta da BWF.

Articolo 2.33 - Tessera per agonista adattato

- 2.33.1 La tessera per agonista adattato è quella rilasciata dalla F.I.Ba., tramite l'A.S.A. di appartenenza, per i soci che ne facciano richiesta al fine di svolgere attività agonistica adattata. La tessera è valida a partire dal momento della sua convalida da parte della segreteria federale.
- 2.33.2 La tessera può essere rilasciata solo a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria; la documentazione sanitaria deve essere consegnata dall'interessato e conservata presso l'A.S.A. di appartenenza.
- 2.33.3 La tessera per agonista adattato prevede la classificazione dei para-atleti nelle seguenti "classi", in accordo con quanto previsto dai Regolamenti Internazionali di BWF:
- WH1
 - WH2
 - SL3
 - SL4
 - SU5
 - SS6
 - Da classificare
- 2.33.4 Per poter richiedere la tessera per agonista adattato, il richiedente deve aver compiuto il 10° anno di età.
- 2.33.5 Il tesserato agonista adattato F.I.Ba. non può essere tesserato agonista contemporaneamente anche per una Federazione estera di Badminton. Nel caso voglia tesserarsi agonisticamente per una Federazione estera deve fare richiesta, tramite l'A.S.A. di appartenenza allegando la tessera per agonista adattato, e il nullaosta della F.I.Ba. Se il nullaosta viene concesso, la tessera è annullata contestualmente.

Articolo 2.34 - Tessera per dirigenti federali e sociali

- 2.34.1 La tessera per dirigenti federali viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, direttamente dalla F.I.Ba. mentre quella per dirigenti sociali viene rilasciata tramite l'A.S.A di appartenenza.

Articolo 2.35 - Tessera per tecnici sociali e non sociali

- 2.35.1 La tessera per tecnici può essere rilasciata solo a chi risulti nell'albo o nell'elenco speciale.
- 2.35.2 La tessera per tecnici sociali viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, tramite l'A.S.A. di appartenenza.
- 2.35.3 La tessera per tecnici non sociali viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, direttamente dalla F.I.Ba..

Articolo 2.36 - Tessera per medici e massaggiatori sociali e non sociali

- 2.36.1 La tessera per medici e massaggiatori sociali viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, tramite l'A.S.A. di appartenenza.
- 2.36.2 La tessera per medici e massaggiatori non sociali viene rilasciata direttamente dalla F.I.Ba. , su richiesta dell'interessato.

Articolo 2.37 - Tessera per ufficiali di gara

- 2.37.1 La tessera per ufficiali di gara viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, direttamente dalla F.I.Ba. solo a chi risulti nell'albo o nell'elenco federali.

Articolo 2.38 - Tessera per cariche onorarie

- 2.38.1 La tessera per cariche onorarie viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, direttamente dalla F.I.Ba..

Articolo 2.39 - Duplicati

- 2.39.1 Qualora, per una causa qualsiasi, venga smarrita o distrutta una tessera, il titolare può ottenere il rilascio di un duplicato.
- 2.39.2 Il duplicato deve essere richiesto alla F.I.Ba. versando contestualmente la tassa prescritta stabilita annualmente dal consiglio federale.

CAPO V - SETTORI E CLASSIFICHE DEI TESSERATI

Articolo 2.40 - Suddivisione secondo l'età

- 2.40.1 I tesserati, in relazione alla loro età, si distinguono nei seguenti settori di età:
- a) under 13: sono i tesserati che, nell'anno solare in cui è iniziata la stagione sportiva in corso, non hanno compiuto o non compiano il 13° anno di età;
 - b) under 15: sono i tesserati che, nell'anno solare in cui è iniziata la stagione sportiva in corso, non hanno compiuto o non compiano il 15° anno di età;
 - c) under 17: sono i tesserati che, nell'anno solare in cui è iniziata la stagione sportiva in corso, non hanno compiuto o non compiano il 17° anno di età;
 - d) junior: sono i tesserati che, nell'anno solare in cui è iniziata la stagione sportiva in corso, non hanno compiuto o non compiano il 19° anno di età;
 - e) senior: sono i tesserati che, nell'anno solare in cui è iniziata la stagione sportiva in corso, hanno compiuto o compiano il 19° anno di età;
 - f) master over 35: sono i tesserati che, nell'anno solare in cui è iniziata la stagione sportiva in corso, hanno compiuto o compiano il 35° anno di età;
 - f) master over 40: sono i tesserati che, nell'anno solare in cui è iniziata la stagione sportiva in corso, hanno compiuto o compiano il 40° anno di età;
 - g) master over 45: sono i tesserati che, nell'anno solare in cui è iniziata la stagione sportiva in corso, hanno compiuto o compiano il 45° anno di età;
 - h) master over 50: sono i tesserati che, nell'anno solare in cui è iniziata la stagione sportiva in corso, hanno compiuto o compiano il 50° anno di età;
 - i) master over 55: sono i tesserati che, nell'anno solare in cui è iniziata la stagione sportiva in corso, hanno compiuto o compiano il 55° anno di età;
 - j) master over 60: sono i tesserati che, nell'anno solare in cui è iniziata la stagione sportiva in corso, hanno compiuto o compiano il 60° anno di età;

Articolo 2.41 - Classifiche dei tesserati

- 2.41.1 I tesserati agonistici vengono classificati nelle seguenti categorie:
A - B - C - D - F e H, oppure uA - uB - uC - uD - uF e uH
secondo il punteggio acquisito nei circuiti, nei campionati e nei tornei che assegnano punti in classifica senior, oppure in classifica under.
- 2.41.2 I tesserati agonistici che non risultano in alcuna classifica sono considerati non classificati (N.C.).
- 2.41.3 I giocatori "master" possono essere classificati nell'ambito del loro settore di età.

CAPO VI - TRASFERIMENTI E PRESTITI

Articolo 2.42 - Generalità

- 2.42.1 La disciplina dei trasferimenti riguarda i tesserati muniti di tessera agonistica o amatoriale.
- 2.42.2 Qualora il tesserato agonistico o amatoriale decida di richiedere la tessera agonistica presso A.S.A. differente da quella di appartenenza, occorre che comunichi la sua decisione per iscritto all'A.S.A. di provenienza.
- 2.42.3 Chi nell'anno sportivo federale precedente non aveva la tessera agonistica o amatoriale può richiedere la stessa a favore di qualsiasi A.S.A.

Articolo 2.43 - Vincolo

- 2.43.1 Il vincolo determina il rapporto tra il tesserato agonista o amatore e l'A.S.A che lo tesserava e comporta per il tesserato l'impossibilità di trasferirsi ad altra A.S.A. se non in presenza di nullaosta rilasciato dall'A.S.A. di appartenenza.
- 2.43.2 Il vincolo è un rapporto di tipo esclusivo ed il tesserato non può essere vincolato con più di una A.S.A. contemporaneamente.
- 2.43.3 Il vincolo si intende pertanto a tempo indeterminato salvo quanto disposto negli articoli successivi.

Articolo 2.44 - Cessazione del vincolo

- 2.44.1 Il vincolo tra tesserato ed A.S.A. può essere sciolto, di diritto o in via coattiva come previsto nei successivi articoli.
- 2.44.2 Il vincolo si scioglie di diritto:
 - a) quando il tesserato ottiene il nullaosta dell'A.S.A. di appartenenza;
 - b) a partire dalla stagione sportiva successiva, quando a seguito di fusione o incorporazione tra A.S.A., il tesserato manifesta la volontà di svincolarsi.
 - c) quando il tesserato viene reclutato da un gruppo sportivo militare.
- 2.44.3 Il vincolo si scioglie in via coattiva:
 - a) per mancata riaffiliazione alla F.I.Ba. dell'A.S.A. di appartenenza entro il 10 settembre di ciascuna stagione sportiva;
 - b) per mancato rinnovo del tesseramento da parte dell'A.S.A. di appartenenza entro il 10 settembre di ciascuna stagione sportiva.

Articolo 2.45- Modalità di svincolo

- 2.45.1 Il tesserato può ottenere lo svincolo purché ne faccia richiesta per iscritto tramite raccomandata A.R. o e-mail certificata all'A.S.A. di appartenenza e per conoscenza alla F.I.Ba, entro i seguenti termini:
 - a) 15 novembre per la stagione sportiva in corso;
 - b) 31 maggio per la stagione sportiva successiva.
- 2.45.2 Nel caso in cui sia necessario il nullaosta, il tesserato può ottenere lo svincolo a stagione sportiva in corso purché ne faccia richiesta per iscritto a mezzo raccomandata o e-mail certificata all'A.S.A. di appartenenza e, per conoscenza, alla F.I.Ba., entro il termine del 15 novembre.
- 2.45.3 In caso di mancata risposta entro il 15 dicembre successivo, il nullaosta si ritiene come concesso.
- 2.45.4 Il trasferimento ad altra A.S.A. deve essere richiesto dal tesserato entro il successivo 31 gennaio, allegando alla domanda il nullaosta, eventualmente documentando quello tacito, la tassa prescritta e i dati della tessera dell'anno in corso.
- 2.45.5 Il nullaosta deve essere redatto dall'A.S.A. di appartenenza e deve essere sottoscritto dal suo presidente o da chi ne fa le veci.
- 2.45.6 Il nullaosta deve contenere le generalità dell'interessato, gli estremi relativi al numero e alla data di rilascio della tessera.
- 2.45.7 Il nullaosta non può essere sottoposto a condizione alcuna.
- 2.45.8 L'efficacia del nullaosta non può essere anteriore all'1 gennaio.
- 2.45.9 L'accertamento dell'esistenza dei requisiti è svolto dalla segreteria federale.

Articolo 2.46 - Trasferimento a gruppi sportivi militari, forze di polizia e vigili del fuoco

- 2.46.1 I tesserati possono chiedere ed ottenere il trasferimento ad un gruppo sportivo militare durante tutto il corso della stagione sportiva.

- 2.46.2 Il tesserato è tenuto ad informare la società di appartenenza di aver presentato domanda di concorso per il reclutamento ad un gruppo sportivo militare.
- 2.46.3 Il gruppo sportivo militare, al fine di perfezionare il trasferimento di un giocatore dall'A.S.A. di appartenenza, deve presentare alla segreteria federale idonea documentazione comprovante il suo effettivo reclutamento.
- 2.46.4 Il tesseramento al gruppo sportivo militare è formalizzato dalla segreteria federale che verifica la congruità della documentazione presentata.
- 2.46.5 Il tesseramento del giocatore con il gruppo sportivo militare avrà validità a partire dalla data ufficiale del suo reclutamento.
- 2.46.6 Il giocatore che prima del suo tesseramento ad un gruppo sportivo militare risulti già tesserato, può prendere parte nella stagione sportiva in corso, ai campionati italiani a squadre, alla coppa italia e ad eventuali altre manifestazioni a squadre, esclusivamente per l'A.S.A. di provenienza.
- 2.46.7 Il giocatore non arruolato che voglia tesserarsi ad un gruppo sportivo militare e che risulti già tesserato per altra A.S.A. è soggetto alla normativa sullo svincolo agli artt. 2.43 e 2.44.

Articolo 2.47 - Limitazioni al trasferimento

- 2.47.1 Il giocatore che ha rappresentato un'A.S.A. in un qualsiasi campionato italiano a squadre o in coppa Italia non può essere schierato dalla successiva A.S.A. nei campionati a squadre e nella coppa Italia fino al successivo anno sportivo, con l'eccezione per la squadra vincitrice del titolo di campione italiano che prende parte alla Coppa Europa, gara che viene considerata appartenente all'anno sportivo conclusosi.
- 2.47.2 L'appartenenza di un giocatore ad una squadra è determinata dalla sua inclusione nell'elenco del modulo all'atto dell'iscrizione al campionato ovvero dalla sua inclusione nel modulo di composizione o di formazione presentata al giudice arbitro, anche se relativa ad un incontro non disputato sul campo o annullato.

Articolo 2.48 - Indennità di svincolo - Parametri

- 2.48.1 Sono soggetti all'indennità di svincolo gli atleti al di sotto dei 25 anni i quali, per l'anno agonistico nel quale presentano la domanda di trasferimento o richiedono lo scioglimento del vincolo su domanda, hanno i parametri sotto riportati.

	25 a.	24 a.	23 a.	22 a.	21 a.	20 a.	19 a.
classificato A	3	6	9	12	15	18	21
classificato B	2	4	6	8	10	12	14
classificato C	1	2	3	4	5	6	7
classificato D	1	1	1,5	2	2,5	3	3,5
classificato F	1	1	1	1,4	1,8	2,2	2,6
H e N.C.	1	1	1	1	1	1,2	1,4

	18 a.	17 a.	16 a.	15 a.	14 a.	13 a.	12 a.	11 a.
classificato A	24	27	30	33	36	42	48	54
classificato B	16	18	20	22	24	28	32	36
classificato C	8	9	10	11	12	14	16	18
classificato D	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9
classificato F	3	3,4	3,8	4,1	4,5	5,2	6	6,6
H e N.C.	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,8	3,2	3,6

- 2.48.2 L'ammontare dell'indennità di svincolo si ottiene moltiplicando il parametro per la cifra base, stabilita annualmente dal consiglio federale.
- 2.48.3 L'indennità di svincolo deve essere totalmente reinvestita per il perseguimento dei fini sportivi dell'affiliato.

Articolo 2.49 - Prestito del giocatore

- 2.49.1 Limitatamente al campionato a squadre, uno o più giocatori con tessera agonistica a favore di un A.S.A. possono essere prestati ad altra A.S.A. o ad altro club straniero affiliato ad una federazione riconosciuta da BWF.

- 2.49.2 Il giocatore può disputare gli incontri a squadre per l'A.S.A. o club straniero che ha ottenuto il prestito e può partecipare anche a tutte le manifestazioni a cui lo autorizzi il tesseramento per l'A.S.A. che ha concesso il prestito.
- 2.49.3 Il prestito si perfeziona con la compilazione e la sottoscrizione del modulo federale di prestito da parte dei presidenti interessati.
- 2.49.4 L'A.S.A. che concede il prestito si impegna a non utilizzare il giocatore quando questo sia impegnato in relazione al prestito.
- 2.49.5 Al termine del campionato a squadre per il quale è stato effettuato il prestito, il giocatore prestato cessa la sua appartenenza alla squadra per la quale ha giocato.
- 2.49.6 L'A.S.A. per la quale il giocatore è stato prestato è responsabile unicamente dei comportamenti del giocatore tenuti nell'ambito degli incontri intersociali.

Articolo 2.50 - Contestazioni e reclami

- 2.50.1 I reclami inerenti al trasferimento, nullaosta, cessazione, scioglimento del vincolo e indennità di svincolo devono essere inoltrati al tribunale federale entro il termine di 30 giorni dalla data in cui è stato ricevuto l'atto o conosciuto il fatto oggetto del reclamo.

TITOLO TERZO

Articolo 3.1 - Attività agonistica e sportiva

- 3.1.1 Per attività agonistica si intende quella effettuata partecipando a manifestazioni agonistiche ufficiali della F.I.Ba.
- 3.1.2 Per attività sportiva si intende sia la partecipazione con propri atleti a manifestazioni che siano state ufficialmente comunicate alla Federazione, sia la partecipazione con propri atleti all'attività amatoriale e di promozione e sviluppo del badminton.

Articolo 3.2 - Attribuzione del numero dei voti ed elenco ufficiale

- 3.2.1 I voti vengono attribuiti dalla segreteria federale ai sensi dell'articolo 12 dello statuto al 30 giugno di ogni anno ed hanno validità fino al 30 giugno dell'anno successivo.
- 3.2.2 L'elenco ufficiale delle A.S.A. che hanno maturato voti con i rispettivi voti attribuiti a livello nazionale, regionale, provinciale viene reso pubblico, non oltre il 31 luglio, con gli atti ufficiali della Federazione.
- 3.2.3 La divisione per 4 nel calcolo della media si effettua indipendentemente dal numero di anni nei quali l'A.S.A. abbia ottenuto voti.
- 3.2.4 Successivamente viene verificato che ad una singola A.S.A. non siano attribuiti più del 10% del monte totale di voti plurimi, procedendo nel caso contrario ad una riduzione dei suoi voti plurimi entro il predetto limite.
- 3.2.5 Per le assemblee regionali e provinciali i voti plurimi devono essere distintamente ricalcolati secondo i parametri di cui sopra.
- 3.2.6 Con l'avviso di convocazione di ogni singola assemblea nazionale, regionale o provinciale, la F.I.Ba., deve trasmettere l'elenco ufficiale e aggiornato dei votanti con i rispettivi voti.

Articolo 3.3 - Reclamo per omessa od errata attribuzione dei voti

- 3.3.1 Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco ufficiale dei voti, l'A.S.A. interessata ha facoltà di proporre reclamo per la rettifica o l'eliminazione di errori od omissioni nell'attribuzione del numero dei voti.
- 3.3.2 Il reclamo va presentato al tribunale federale e comunicato per conoscenza alla segreteria federale e ai comitati o delegati regionali e provinciali competenti per territorio.
- 3.3.3 Il tribunale federale assume le necessarie informazioni presso gli organi competenti e decide entro 10 giorni dandone comunicazione agli interessati.
- 3.3.4 La segreteria federale può in ogni caso procedere d'ufficio alla correzione di eventuali errori materiali occorsi in sede di compilazione dell'elenco dei votanti.

TITOLO QUARTO

GLI ORGANI

CAPO I - ORGANI FEDERALI CENTRALI

Sezione I - L'assemblea nazionale

Articolo 4.1 - Ordine del giorno e proposte

- 4.1.1 Nell'ipotesi di cui all'articolo 17.7 dello statuto, l'ordine del giorno è predisposto dai proponenti.

Articolo 4.2 - Partecipazione all'assemblea nazionale e rappresentanze

- 4.2.1 Ciascuna A.S.A. è rappresentata dal proprio presidente ovvero da altro componente il consiglio direttivo della stessa, regolarmente tesserato alla F.I.Ba. e munito di delega.
- 4.2.2 I nominativi del rappresentante degli atleti e di quello dei tecnici di ogni A.S.A. devono essere comunicati per iscritto, a firma del presidente dell'A.S.A. stessa, alla segreteria federale almeno 5 giorni prima della data di celebrazione dell'assemblea nazionale. In ogni caso, fa fede la data di protocollo di arrivo.

Articolo 4.3 - Deleghe

- 4.3.1 La delega, corredata dall'indicazione della carica rivestita dal delegato, deve essere sottoscritta dal presidente dell'A.S.A.
- 4.3.2 La carica rivestita dal delegato deve inoltre risultare dal modulo di affiliazione o riaffiliazione o da altre comunicazioni di variazione dell'organo sociale pervenute alla segreteria federale almeno 5 giorni prima della data di celebrazione dell'assemblea.
- 4.3.3

Articolo 4.4 - Apertura dell'assemblea nazionale e ufficio di presidenza

- 4.4.1 I lavori dell'assemblea nazionale sono introdotti dal presidente della Federazione o da chi ne fa le veci.
- 4.4.2 Il presidente della Federazione o chi ne fa le veci, tenuto conto dei dati forniti all'assemblea dalla commissione verifica dei poteri, dichiara la validità della costituzione dell'assemblea e propone la nomina del presidente dell'assemblea, di un vicepresidente e dei componenti la commissione scrutinio, anche per acclamazione.
- 4.4.3 Il presidente, il vicepresidente i componenti la commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
- 4.4.4 Lo svolgimento dei lavori assembleari e delle relative operazioni è funzionalmente affidato ad un ufficio di presidenza che si compone, oltre che del presidente, del vicepresidente e dei componenti la commissione scrutinio, del segretario generale in veste di segretario dell'assemblea o, in sua mancanza, di un suo delegato.

Articolo 4.5 - Presidente dell'assemblea nazionale

- 4.5.1 Il presidente dirige i lavori assembleari assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, senza ritardi e prolissità.
- 4.5.2 Il presidente informa, senza indugio, l'assemblea circa i dati forniti dalla commissione verifica dei poteri e le eventuali successive variazioni.
- 4.5.3 In particolare cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'assemblea, che delibera in merito.
- 4.5.4 Il presidente redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.
- 4.5.5 Il presidente, ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento all'ordine del giorno, ha facoltà di:
- a) prefissare un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il

- concorso di eccezionali circostanze, al disotto dei 5 minuti primi;
- b) togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli ovvero per divagazioni, prolissità od in altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal presidente è fatta menzione nel processo verbale dell'assemblea.

4.5.6 Il presidente proclama i risultati delle singole votazioni.

Articolo 4.6 - Convocazione

4.6.1 L'avviso di convocazione deve anche contenere:

- a) l'indicazione di altre eventuali disposizioni e/o informazioni;
b) in allegato il biglietto di ammissione.

4.6.2 Il biglietto di ammissione deve contenere il numero di voti attribuiti a ciascuna A.S.A. ai sensi dell'articolo 12 dello statuto ed è sottoscritto dal presidente della Federazione.

Articolo 4.7 - Votazioni e conteggi - Elezioni e scrutini

4.7.1 Su ciascun argomento inserito nell'ordine del giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salvo la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.

4.7.2 Il conteggio dei voti e lo scrutinio delle schede è affidato agli scrutatori nominati.

Articolo 4.8 - Sistemi di votazione

4.8.1 Secondo quanto disposto dallo statuto federale, sono ammessi i seguenti sistemi di votazione:

- a) per alzata di mano e controprova: avviene a maggioranza accertata dall'ufficio di presidenza;
b) per appello nominale: avviene per chiamata di ogni singolo delegato in successione alfabetica. Le espressioni di voto sono annotate dagli scrutatori a margine di una copia recante l'elenco degli aventi diritto al voto;
c) a scrutinio segreto: avviene mediante compilazione di schede predisposte e controfirmate preventivamente dal presidente e dagli scrutatori i quali ne controllano l'inserimento nell'urna;
d) per acclamazione: avviene all'unanimità. È sufficiente l'avviso contrario di un solo delegato espresso in contrapposizione perché debbano essere adottati altri sistemi di votazione

Articolo 4.9 - Verbale dell'assemblea nazionale

4.9.1 Il verbale dell'assemblea, redatto e firmato dal segretario e dal presidente d'assemblea, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

4.9.2 Il verbale è redatto entro 20 giorni in duplice esemplare uno dei quali, con tutti gli allegati, conservato presso la segreteria federale e l'altro trasmesso alla segreteria generale del CONI.

4.9.3 Ciascun partecipante all'assemblea ed ogni rappresentante di A.S.A. ha facoltà di prendere visione del verbale.

Articolo 4.10 - Reclami avverso la validità dell'assemblea nazionale

4.10.1 Avverso la validità dell'assemblea nazionale è ammesso reclamo, a pena di inammissibilità, al tribunale federale da proporsi da parte di chi abbia partecipato con diritto di voto ai lavori assembleari o di qualsiasi A.S.A. avente diritto al voto entro il termine di giorni 10 dalla data in cui l'assemblea ha terminato la propria sessione.

Articolo 4.11 - Commissione verifica dei poteri e commissione scrutinio

4.11.1 La commissione verifica dei poteri è formata da tre componenti: oltre al presidente della corte d'appello federale che la presiede, altri due dallo stesso indicati fra i componenti del tribunale federale e della corte d'appello federali. In assenza del presidente della corte d'appello federale viene sostituito dal presidente del tribunale federale.

4.11.2 La commissione decide inappellabilmente ed a maggioranza.

4.11.3 Nel caso lo reputi necessario, il presidente può farsi assistere da altra persona esterna per le pratiche di segreteria.

4.11.4 La commissione verifica dei poteri ha il compito di:

- a) verificare la regolarità delle deleghe e la corrispondenza dei voti attribuiti a ciascun

- rapresentante con quelli risultanti dall'elenco ufficiale dei votanti;
- b) ammettere al voto i rapresentanti in possesso dei requisiti necessari;
 - c) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.
- 4.11.5 Si avvale dei dati forniti dalla segreteria federale e della collaborazione della stessa e redige un verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.
- 4.11.6 Redige e presenta senza indugio, al presidente dell'assemblea perché ne informi l'assemblea, ed al segretario per l'allegazione al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in assemblea, nonché il totale delle A.S.A. rapresentate, dei rapresentanti e dei delegati di atleti e tecnici presenti e dei voti attribuiti.
- 4.11.7 La commissione verifica dei poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari con i conseguenti aggiornamenti dei dati fino all'inizio delle votazioni.
- 4.11.8 La commissione scrutinio è formata da tre componenti: oltre al presidente da due membri scelti dall'assemblea tra i tesserati presenti.
- 4.11.9 Nelle assemblee elettive i candidati alle cariche federali non possono né far parte della commissione di verifica dei poteri né della commissione scrutinio.

Sezione II - Il consiglio federale

Articolo 4.12 - Il vicepresidente

- 4.12.1 Dura in carica per tutto il quadriennio olimpico.

Articolo 4.13- Attribuzioni del consiglio federale

- 4.13.1 Dirime i conflitti di competenza fra organi federali, con esclusione di quelli tra organi giudicanti che sono risolti dalla corte d'appello federale.
- 4.13.2 Stabilisce annualmente i criteri per l'erogazione di contributi alle A.S.A.

Articolo 4.14 - Funzionamento del consiglio federale

- 4.14.1 Il presidente dirige i lavori onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali della F.I.Ba.
- 4.14.2 Le deliberazioni avvengono con voto palese, salvo per quanto riguarda le nomine interne ovvero quando, per la particolare natura dell'argomento trattato, il presidente non ritenga di proporre, ed il consiglio approvi a maggioranza, l'adozione del voto segreto.
- 4.14.3 Qualora il voto sia stato palese, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 4.15 - Segretario del consiglio federale

- 4.15.1 Le funzioni di segretario del consiglio federale sono svolte dal segretario generale ovvero da persona da lui delegata che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale.
- 4.15.2 Il segretario ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni nei limiti della sua competenza.
- 4.15.3 Il verbale può essere approvato seduta stante oppure nella seduta consiliare immediatamente successiva.

Articolo 4.16 - Pubblicità delle deliberazioni

- 4.16.1 Le deliberazioni adottate dal consiglio federale di generale interesse per le A.S.A. e quelle relative alle concessioni di contributi, nonché tutte quelle che il consiglio ritenga opportuno, devono essere pubblicate negli atti ufficiali.
- 4.16.2 A richiesta dell'interessato rivolta al presidente della Federazione, deve essere fornita copia o stralcio delle deliberazioni non pubblicate negli atti ufficiali, avuto riguardo alle limitazioni per quelle la cui divulgazione può arrecare danno alla Federazione, alle A.S.A. o ai tesserati.

Articolo 4.17 - Elezioni del consiglio di presidenza

- 4.17.1 Nella riunione di insediamento o in una riunione successiva, il consiglio federale può istituire il consiglio di presidenza, eleggendo a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti i tre componenti

elettivi del consiglio di presidenza.

Articolo 4.18 - Decadenza

- 4.18.1 La decadenza di singoli componenti del consiglio federale in applicazione di norme statutarie, è dichiarata dall'organo di appartenenza. Avverso la dichiarazione è ammesso reclamo alla corte federale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Articolo 4.19 - Revoca

- 4.19.1 Qualora sia indispensabile per il corretto funzionamento, il consiglio federale può procedere, con provvedimento motivato, alla sostituzione di qualsiasi componente che ricopra una carica di nomina, salvo i componenti degli organi di giustizia.

Sezione III - Settori, responsabili, commissioni federali e consulte

Articolo 4.20 - Generalità

- 4.20.1 Al fine di una più efficiente organizzazione della F.I.Ba., il consiglio federale può abrogare, istituire o conglobare i settori federali stabilendone o modificandone le relative attribuzioni. Può inoltre istituire consulte, presiedute dal presidente federale, con specifici compiti ed obiettivi.
- 4.20.2 Eventuali conflitti di competenza tra i diversi settori sono risolti dal consiglio federale in modo inappellabile.

Articolo 4.21 - I settori federali

- 4.21.1 Sono previsti i seguenti settori federali:
- a) settore regolamenti e carte federali;
 - b) settore tecnico federale;
 - c) settore preparazione olimpica e squadre nazionali;
 - d) settore allenatori ed istruttori;
 - e) settore ufficiali di gara;
 - f) settore scuola;
 - g) settore medico-sportivo;
 - h) settore pubbliche relazioni;
 - i) settore impianti sportivi;
 - j) settore sviluppo.

Articolo 4.22 - Responsabili di settore

- 4.22.1 I responsabili di ciascun settore sono nominati dal consiglio federale e possono a loro volta nominare nell'ambito del proprio settore uno o più coadiutori o il direttore tecnico, anche a titolo oneroso, purché le relative attribuzioni finanziarie siano preventivamente state autorizzate dal consiglio federale.
- 4.22.2 I responsabili di settore a fine anno sportivo devono presentare una dettagliata relazione dell'attività svolta in modo da consentire al consiglio federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

Articolo 4.23 - Requisiti e incompatibilità dei responsabili di settore

- 4.23.1 Per i responsabili di settore valgono i medesimi requisiti di eleggibilità e incompatibilità previsti per le cariche federali.

Articolo 4.24 - Coordinatori dei settori federali

- 4.24.1 Allo scopo di meglio coordinare l'attività dei settori, il consiglio federale può nominare dei coordinatori per i settori federali.
- 4.24.2 Ai coordinatori dei settori federali è demandato il coordinamento dei settori stessi, partecipando alle periodiche riunioni nelle quali vengono fissati gli indirizzi delle attività come deliberate dal consiglio federale.

Articolo 4.25 - Le commissioni federali e le consulte

- 4.25.1 Per ciascun settore, a seconda della sua importanza, il consiglio federale può istituire una commissione, nominandone i componenti.
- 4.25.2 La commissione è composta da almeno tre componenti di cui uno viene nominato presidente.
- 4.25.3 Nel suo ambito la commissione affida incarichi specifici.
- 4.25.4 Nell'ambito del settore tecnico è previsto:
 - a) la costituzione della commissione tecnica della preparazione olimpica e squadre nazionali con l'incarico di un direttore tecnico nazionale e
 - b) la commissione nazionale gare e campionati (CNGC) con sede presso la segreteria federale.
- 4.25.5 Il consiglio federale può istituire consulte con specifici compiti, obiettivi e durata, nominandone i componenti e definendone il numero.
- 4.25.6 Le consulte dovranno essere presiedute dal presidente federale ed i consiglieri federale potranno essere tra i componenti nominati.

Sezione IV - Il collegio dei revisori dei conti

Articolo 4.26 - Revisori dei conti supplenti

- 4.26.1 Si applicano le norme del codice civile.

Articolo 4.27 - Attribuzioni e compiti

- 4.27.1 Il collegio dei revisori dei conti ha il compito di:
 - a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.Ba.;
 - c) verificare, almeno ogni 3 mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) redigere una relazione al bilancio di previsione ed al bilancio di esercizio nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
 - e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
- 4.27.2 Di ciascuna delle verifiche effettuate deve essere redatto processo verbale.

CAPO II - ORGANI FEDERALI PERIFERICI

Articolo 4.28 - Generalità

- 4.28.1 Il decentramento dell'organizzazione federale si attua con i comitati regionali e i comitati provinciali, rispettivamente strutturati secondo le circoscrizioni amministrative regionali e provinciali.
- 4.28.2 Non è consentita l'istituzione di alcun organo periferico non espressamente previsto dallo statuto.

Sezione I - Il comitato regionale

Articolo 4.29 - Costituzione

- 4.29.1 Quando si deve costituire il comitato regionale, il consiglio federale indice entro 60 giorni l'assemblea regionale che deve tenersi entro i successivi 30 giorni.

Articolo 4.30 - Attribuzioni

- 4.30.1 Nella sua prima riunione, il consiglio regionale elegge, nel suo seno, il vicepresidente.
- 4.30.2 Nello svolgimento di ogni riunione, in mancanza di un segretario nominato dal consiglio federale, il consiglio regionale chiama a fungere da segretario verbalizzante un proprio componente.
- 4.30.3 Il consiglio regionale ha le attribuzioni ed assolve alle funzioni e compiti previsti dallo statuto federale, proponendo ed attuando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla diffusione del badminton.
- 4.30.4 In particolare il consiglio regionale:
 - a) promuove, pubblicizza e disciplina l'attività del badminton nell'ambito regionale di sua competenza secondo le direttive generali emanate dal consiglio federale;
 - b) predisporre, unitamente al presidente regionale, il rendiconto sulla gestione del comitato da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
 - c) trasmette al consiglio federale, al fine del prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni

- dell'assemblea regionale elettiva;
- d) vigila, nell'ambito del proprio territorio di competenza, sull'osservanza dello statuto e delle altre norme federali;
 - e) cura affinché le A.S.A. appartenenti alla regione di sua competenza siano in regola con gli obblighi verso la Federazione;
 - f) collabora e presta assistenza, nell'ambito della propria regione, a chiunque sia stato designato dal consiglio federale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione;
 - g) propone alla Federazione, entro il 10 settembre, il calendario delle attività federali regionali inserendovi, se del caso, le richieste di competizioni nazionali e/o internazionali;
 - h) coordina ed organizza l'attività federale approvata dal consiglio federale nell'ambito della propria regione.

Articolo 4.31 - Funzionamento

- 4.31.1 Il consiglio si riunisce non meno di 4 volte all'anno ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei consiglieri; è validamente costituito con la presenza del presidente o, in caso di suo impedimento, del vicepresidente e da almeno la metà dei consiglieri.
- 4.31.2 Delle riunioni, a cura del segretario, viene redatto verbale, sottoscritto unitamente al presidente, da trasmettersi in copia alla segreteria federale.

Sezione II - Il comitato provinciale

Articolo 4.32 - Costituzione

- 4.32.1 Quando si deve costituire il comitato provinciale, il consiglio federale indice entro 60 giorni l'assemblea provinciale che deve tenersi entro i successivi 30 giorni.

Articolo 4.33 - Attribuzioni

- 4.33.1 Nella sua prima riunione, il consiglio provinciale elegge, nel suo seno, il vicepresidente.
- 4.33.2 Nello svolgimento di ogni riunione, in mancanza di un segretario nominato dal consiglio federale, il comitato provinciale chiama a fungere da segretario verbalizzante un proprio componente.
- 4.33.3 Il consiglio provinciale ha le attribuzioni ed assolve alle funzioni e compiti previsti dallo statuto federale, proponendo ed attuando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla diffusione del badminton.
- 4.33.4 In particolare il consiglio provinciale:
 - a) promuove, pubblicizza e disciplina l'attività del badminton nell'ambito provinciale di sua competenza secondo le direttive generali emanate dal consiglio federale e dal comitato regionale;
 - b) predispone, unitamente al presidente provinciale, il rendiconto sulla gestione del comitato da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
 - c) trasmette al consiglio federale, al fine del prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni dell'assemblea provinciale elettiva;
 - d) vigila, nell'ambito del proprio territorio di competenza, sull'osservanza dello statuto e delle altre norme federali;
 - e) cura affinché le A.S.A. appartenenti alla provincia di sua competenza siano in regola con gli obblighi verso la Federazione;
 - f) collabora e presta assistenza, nell'ambito della propria provincia, a chiunque sia stato designato dal consiglio federale e dal comitato regionale a svolgere un qualsiasi incarico nella provincia;
 - g) stila il calendario dell'attività amatoriale della propria provincia entro il mese di settembre inviandone copia alla segreteria federale ed a quella regionale.
 - h) coordina ed organizza l'attività federale approvata dal consiglio federale e dal comitato regionale nell'ambito della propria provincia.

Articolo 4.34 - Funzionamento

- 4.34.1 Il consiglio si riunisce non meno di 4 volte all'anno ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei consiglieri; è validamente costituito con la presenza del presidente o, in caso di suo impedimento, del vicepresidente e da almeno la metà dei consiglieri.
- 4.34.2 Delle riunioni, a cura del segretario viene redatto verbale, sottoscritto unitamente al presidente, da

trasmettersi in copia alla segreteria federale e al comitato regionale.

Sezione III - Il presidente del comitato regionale o provinciale

Articolo 4.35 - Dimissioni

- 4.35.1 Se il presidente del consiglio regionale o di quello provinciale eletto si dimette dalla carica, decadono automaticamente anche i componenti il consiglio regionale o provinciale eletti nella stessa assemblea regionale o provinciale.
- 4.35.2 In tal caso il consiglio federale nomina un commissario straordinario che entro i 60 giorni successivi alla nomina deve convocare l'assemblea regionale o provinciale, da tenersi nei successivi 30, per l'elezione del presidente e degli altri componenti il consiglio regionale o il consiglio provinciale.

Articolo 4.36 - Impedimento temporaneo

- 4.36.1 In caso di impedimento temporaneo del presidente del comitato regionale o provinciale, le sue funzioni vengono esercitate dal vicepresidente.

Articolo 4.37 - Impedimento definitivo

- 4.37.1 In caso di impedimento definitivo del presidente del comitato regionale o provinciale, si ha la decadenza del consiglio che resta in carica per la sola ordinaria amministrazione assieme al vicepresidente.

CAPO III - ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo 4.38 - Separazione dei poteri

- 4.38.1 Gli organi di giustizia sono autonomi ed indipendenti dagli organi del potere esecutivo.

CAPO IV - SEGRETERIA FEDERALE

Articolo 4.39 - Segretario generale

- 4.39.1 Dopo ciascuna elezione o nomina, sia a livello centrale sia a livello periferico, trascorsi i 15 giorni per l'opzione previsti dall'articolo 44 dello statuto, la segreteria federale controlla gli eventuali casi di incompatibilità e trasmette gli atti alla corte federale.

TITOLO QUINTO

ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI

Articolo 5.1 - Documentazione dei requisiti di eleggibilità

- 5.1.1 Entro 15 giorni dalla elezione l'interessato deve depositare presso la segreteria federale o il comitato regionale o provinciale i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l'eleggibilità o idonee dichiarazioni sostitutive o autocertificazioni.
- 5.1.2 Chi già ricopre una carica federale elettiva è dispensato dal deposito di cui al precedente comma.

Articolo 5.2 - Accertamento della ineleggibilità ed incompatibilità

- 5.2.1 L'accertamento delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, di cui agli articoli 43 e 44 dello statuto è di competenza della corte federale la quale procede a seguito di reclamo:
 - a) dell'interessato;
 - b) di un organo federale;
 - c) di un tesserato..
- 5.2.2 Il candidato eletto ha il diritto di essere sentito personalmente e di depositare proprie memorie e controdeduzioni.

Articolo 5.3 - Candidature

- 5.3.1 In tutte le assemblee federali i voti di preferenza espressi per chi non si sia candidato, come di seguito previsto, sono nulli.
- 5.3.2 Il tesserato con la propria candidatura deve anche dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti stabiliti.
- 5.3.3 Le candidature devono pervenire alla segreteria federale, se trattasi di assemblea nazionale, assemblea regionale o provinciale di prima costituzione al comitato regionale o provinciale, se trattasi di altra assemblea regionale o provinciale, a mezzo di raccomandata a mano, raccomandata o per via telematica con documentazione di ricezione. In ogni caso fa fede la data del protocollo d'arrivo.

Articolo 5.4 - Compilazione delle liste

- 5.4.1 Scaduti i termini previsti per le candidature, la segreteria federale provvede alla compilazione in ordine alfabetico delle liste suddividendole per cariche e verificandone la ricevibilità e la sussistenza dei requisiti di eleggibilità.
- 5.4.2 La segreteria federale provvede a rendere pubbliche le liste predette con comunicati diramati negli atti ufficiali o nel sito internet della Federazione per darne la maggior divulgazione possibile.
- 5.4.3 Uguali procedure vanno adottate dai comitati regionali e provinciali nel caso di elezioni a cariche periferiche.
- 5.4.4 Le liste aggiornate e definitive vanno consegnate al presidente dell'assemblea elettiva, il quale ne dà lettura in aula, dopo la constatazione di validità della costituzione dell'assemblea e prima della nomina dell'ufficio di presidenza.
- 5.4.5 Copie delle liste devono essere esposte in modo ben visibile a cura della segreteria federale o dei comitati regionali e provinciali nei luoghi di accesso e nella sala in cui si svolgono i lavori assembleari per tutta la durata dell'assemblea stessa.

Articolo 5.5 - Opzione

- 5.5.1 L'eletto a più cariche federali, entro 15 giorni dal momento in cui è sorta l'incompatibilità, deve optare per una di esse e non può accedere ad alcuna carica se non dopo aver fatto opzione.
- 5.5.2 La dichiarazione di opzione deve pervenire per iscritto alla segreteria federale e, nel caso che una delle cariche incompatibili sia di natura periferica, per conoscenza al comitato regionale o provinciale.

TITOLO SESTO

L'ONORIFICENZA SPORTIVA

Principi generali

Articolo 6.1 - L'onorificenza sportiva

- 6.1.1 Viene istituita l'onorificenza sportiva denominata "Volano d'oro" allo scopo di premiare personaggi che, per l'attività svolta nell'ambito della F.I.Ba. con opere volontarie di segnalato impegno ed in positività di intenti, hanno lungamente servito il badminton dandogli particolare lustro in campo nazionale e/o internazionale. I premiati hanno diritto a fregiarsi del titolo di "Gran Maestro di Badminton".

Articolo 6.2 - Conferimento e commissione onorificenza

- 6.2.1 Il consiglio federale può conferire annualmente l'onorificenza sportiva nel limite di 5 premiati. L'onorificenza può essere concessa alla medesima persona una sola volta nel corso della carriera sportiva.
- 6.2.2 A tale scopo il consiglio costituisce una apposita commissione, composta da 3 membri, nominati dal consiglio stesso.
- 6.2.3 La commissione ha il compito di valutare le proposte pervenute in segreteria dagli organi federali centrali e periferici entro la fine dell'anno sportivo e di presentarle al consiglio federale.
- 6.2.4 Il presidente federale può proporre "motu proprio" al consiglio federale il conferimento del "Volano d'oro" e il relativo titolo di "Gran Maestro di badminton" a persona o altro soggetto, che abbia meritato e si sia particolarmente distinto nell'ambito dello sport nazionale e/o internazionale ed in particolare nel badminton.

Articolo 6.3 - Requisiti

- 6.3.1 Per conseguire il "Volano d'oro" è necessario che l'attività dedicata al badminton sia di almeno anni 20.
- 6.3.2 Gli insigniti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni sportive nazionali, di discipline associate e di enti di promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - c) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - d) non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della F.I.Ba.;
 - e) non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le discipline sportive associate o altri organismi riconosciuti dal CONI.

Articolo 6.4 - Iscrizione al Registro

- 6.4.1 Insieme alla onorificenza attribuita viene rilasciato all'assegnatario un diploma, a firma del presidente federale e del segretario generale, attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome, della data di rilascio del diploma nonché del numero d'ordine corrispondente a quello iscritto in apposito registro.